

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2008, n. 061/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione.⁽¹⁾

(1) Titolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

**CAPO I
NORME GENERALI**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Abbreviazioni e definizioni
- Art. 3 Acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori
- Art. 4 Previsione della acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori
- Art. 5 Risorse

**CAPO II
LAVORI ACQUISIBILI IN ECONOMIA**

- Art. 6 Limiti all'acquisizione di lavori mediante cottimo fiduciario
- Art. 7 Individuazione di lavori acquisibili mediante cottimo fiduciario
- Art. 8 Affidamento di lavori di importo compreso tra €40.000,00 ed €200.000,00
- Art. 9 Affidamento di lavori di importo inferiore ad €40.000,00
- Art. 10 Oggetto, limiti e procedura per l'acquisizione di lavori in amministrazione diretta
- Art. 11 Perizia suppletiva per maggiori spese
- Art. 12 Regolare esecuzione e pagamento dei lavori
- Art. 13 Garanzie
- Art. 14 Lavori in economia in caso di urgenza

**CAPO II BIS
SERVIZI ATTINENTI AI LAVORI PUBBLICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA**

- Art. 14 bis Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Art. 14 ter Prestazioni di verifica

**CAPO III
SERVIZI E FORNITURE ACQUISIBILI IN ECONOMIA**

- Art. 15 (ABROGATO)

Art. 16 (ABROGATO)

Art. 17 (ABROGATO)

CAPO IV NORME FINALI

Art. 18 Adeguamento automatico dei limiti

Art. 19 Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per la acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori⁽¹⁾ da parte del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione⁽²⁾, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, concorrenza ed economicità, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e, per quanto non espressamente previsto, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)⁽³⁾.

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 2, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

(2) Parole sostituite da art. 1, c. 3, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

(3) Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 2 (Abbreviazioni e definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) (ABROGATA);⁽¹⁾
- b) il Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare è “il direttore di servizio”;
- c) il direttore di servizio o, nei casi di competenza, il coordinatore di struttura stabile o altro soggetto all'uopo designato ai sensi di legge è il “responsabile del procedimento”;
- d) il dipendente del Servizio gestione patrimonio immobiliare munito delle adeguate qualifiche tecniche e amministrative, individuato dal responsabile del procedimento per l'acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori⁽²⁾ è “il responsabile dell'istruttoria”;

- e) per piccole acquisizioni di beni e servizi si intendono quelli di importo unitario, al netto di IVA, pari o inferiore a €400,00;
- f) per Regolamento di organizzazione di intende il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.

-
- (1) Lettera abrogata da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).
 - (2) Parole sostituite da art. 1, c. 2, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 3

(Acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori⁽¹⁾)

1. Le acquisizioni in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori⁽¹⁾ vengono effettuate dal Servizio gestione patrimonio immobiliare:

- a) attraverso il cottimo fiduciario, quando le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;
- b) mediante amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali o mezzi propri o appositamente acquisiti o noleggiati e con personale proprio del Servizio gestione patrimonio immobiliare, sotto la direzione del responsabile del procedimento o del responsabile dell'istruttoria.

-
- (1) Parole sostituite da art. 1, c. 2, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 4

(Previsione della acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori⁽¹⁾)

1. Entro il mese di agosto di ogni anno il direttore di servizio redige un elenco di lavori e servizi attinenti ai lavori⁽²⁾ da acquisire in economia nel corso dell'esercizio finanziario dell'anno seguente, per i quali sia possibile formulare una previsione di spesa ancorché sommaria.

2. Il direttore di servizio individua altresì nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo una somma per le acquisizioni in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori⁽³⁾ non preventivabili, basandosi sulle risultanze degli esercizi finanziari precedenti.

3. L'elenco di cui al comma 1 è funzionale alla presentazione delle proposte di stanziamento sui connessi capitoli di bilancio ai fini della programmazione finanziaria regionale per l'esercizio successivo.

-
- (1) Parole sostituite da art. 1, c. 2, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).
 - (2) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).
 - (3) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 5
(Risorse)

1. I fondi necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori⁽¹⁾, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, sono messi a disposizione del responsabile del procedimento o di dipendenti del Servizio gestione patrimonio immobiliare individuati quali funzionari delegati, anche mediante apertura di credito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l'Amministrazione regionale.

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 2, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

CAPO II
LAVORI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Art. 6
(Limiti all'acquisizione di lavori mediante cottimo fiduciario)

1. I lavori disciplinati dal presente regolamento non possono comportare, per ogni singolo intervento, una spesa complessiva superiore ad €200.000,00 al netto dell'IVA.

2. Nell'acquisizione da terzi di lavori in economia, nella forma del cottimo fiduciario, sono individuate nel presente regolamento procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto dei lavori ed all'urgenza dell'intervento, come di seguito sintetizzato e meglio precisato negli articoli di volta in volta richiamati:

- a) per importi di lavori previsti, al netto di IVA, compresi tra € 40.000,00 ed € 200.000,00 estremi inclusi, le procedure sono quelle previste all'articolo 8;
- b) per importi di lavori previsti, al netto di IVA, pari o superiori ad €20.000,00 ed inferiori ad €40.000,00, le procedure sono quelle previste all'articolo 9, commi 1, 2, 4, 5 e 5 bis⁽¹⁾;
- c) per importi di lavori previsti, al netto di IVA, inferiori ad € 20.000,00, le procedure sono quelle previste all'articolo 9, commi 1, 3, 4, 5 e 5 bis⁽²⁾;
- d) per lavori in caso d'urgenza le procedure sono quelle previste all'articolo 14.

(1) Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

(2) Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 7
(Individuazione di lavori acquisibili mediante cottimo fiduciario)

1. I seguenti lavori sono acquisibili mediante cottimo fiduciario:

- a) manutenzione di beni immobili patrimoniali della Regione, compresi accessori, pertinenze e relativi impianti;

- b) manutenzione di beni immobili, compresi accessori, pertinenze e relativi impianti, utilizzati dalla amministrazione regionale, quando un tale obbligo derivi dalla legge o dal titolo.

2. Sono altresì acquisibili mediante cottimo fiduciario i seguenti lavori:

- a) manutenzioni di opere o impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle avvalendosi delle procedure aperte o ristrette sotto soglia;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 8

(Affidamento di lavori di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 200.000,00)

1. Il responsabile dell'istruttoria seleziona, previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dal Servizio gestione patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, almeno tre operatori economici tra i quali viene individuato l'operatore economico esecutore dei lavori, secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

2. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare offerta mediante lettera o telefax, che deve precisare il criterio prescelto per il raffronto delle offerte e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta.

3. La lettera o il telefax di invito, deve altresì prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilità penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione così come precisato dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarino ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR medesimo:

- a) di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
- c) di possedere la documentazione eventualmente richiesta dalla legislazione antimafia;
- d) di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare;
- e) per lavori di importo superiore a € 150.000,00 di possedere l'attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al Decreto Presidente Repubblica

- 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie adeguate ai lavori da assumere;
- f) per lavori di importo pari o inferiore a €150.000,00 di possedere i requisiti di cui all'articolo 28 del DPR 34/2000;

4. Nella lettera o telefax di invito di cui al comma 2 del presente articolo sono altresì indicati:

- a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta di contratto ai sensi dell'articolo 1326 c.c.;
- b) la previsione che la proposta contrattuale degli operatori economici selezionati deve pervenire al Servizio gestione patrimonio immobiliare entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito;
- c) la previsione che gli operatori economici selezionati si impegnano a mantenere ferma la proposta per un periodo di novanta giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte;
- d) le condizioni di esecuzione del contratto;
- e) le indicazioni relative alle modalità di pagamento e alle persone titolate a riscuotere ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.);
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della amministrazione regionale di risolvere in danno il contratto, previa diffida, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento dell'appaltatore;
- g) il Foro competente per l'insorgere di ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto o la previsione di eventuali altre forme di tutela quali accordo bonario, transazione o arbitrato;
- h) la previsione che gli operatori economici selezionati devono precisare all'atto della presentazione dell'offerta, gli estremi del contratto collettivo nazionale e territoriale che verrà applicato nel rapporto di lavoro con le proprie maestranze, in vigore per il settore e per la zona nella quale verranno eseguite le lavorazioni;
- i) la previsione che gli operatori economici selezionati devono indicare: la quota percentuale di subappalto o cottimo di cui intendono avvalersi nei limiti previsti dalla legge, l'oggetto e il prezzo del contratto di subappalto o cottimo, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore o cottimista;
- j) la previsione che nel caso in cui l'operatore economico esecutore si avvalga del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto o cottimo una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o cottimo;
- k) la previsione che l'operatore economico esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere al Servizio gestione patrimonio immobiliare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, inclusa la Cassa edile, e quella attestante la regolarità contributiva;

- l) la previsione che l'operatore economico esecutore fornirà al Servizio gestione patrimonio immobiliare, prima dell'inizio dei lavori, una copia del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 ove previsto;
- m) gli eventuali documenti ulteriori richiesti in relazione alle caratteristiche del lavoro oggetto di affidamento ed alle modalità di aggiudicazione prescelte;

5. L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interpellato, deve pervenire entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito.

6. Alla lettera di offerta dovranno essere allegati, pena la non ammissibilità della stessa:

- a) dichiarazione sostitutiva resa dai legali rappresentanti dell'offerente ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo;
- b) copia della lettera o telefax d'invito debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute, completata a cura dell'offerente in tutte le parti ove tale completamento sia previsto e richiesto;
- c) tutta la documentazione richiesta con la lettera di richiesta di offerta.
- d) l'offerta economica.

7. L'affidatario dei lavori è individuato, tra quelli che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella lettera di invito.

8. Nel caso che il criterio individuato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto delle offerte è effettuato da una commissione riunita dal responsabile del procedimento, composta dal responsabile del procedimento che la presiede e da un minimo di 2 fino ad un massimo di 4 altri dipendenti della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione⁽¹⁾. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell'affidatario dei lavori sarà dato conto in apposito verbale sottoscritto dai componenti di tale Commissione.

9. Il responsabile dell'istruttoria verifica a campione la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal miglior offerente o dagli altri operatori economici concorrenti.

10. Comunicazione dell'aggiudicazione verrà data, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili sarà altresì data comunicazione delle motivazioni di esclusione, qualora richieste.

11. In seguito all'aggiudicazione si provvederà ad affidare i lavori oggetto di gara. Laddove previsto nella lettera d'invito, si procederà alla stipula di formale contratto.

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 3, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 9

(Affidamento di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00)

1. Il responsabile dell'istruttoria, sulla base delle segnalazioni pervenute ovvero in sede di sopralluogo, verifica lo stato dei luoghi ed individua i lavori da eseguire.

2. Il responsabile dell'istruttoria predispone una scheda offerta, proporzionata alla complessità dell'intervento individuato, e sulla stessa richiede la presentazione di tre preventivi ad altrettanti operatori economici, preferibilmente redatti in calce alla scheda offerta, garantendo i criteri di trasparenza e rotazione.

3. In via ordinaria per importi inferiori a € 20.000,00 IVA esclusa, può essere interpellato un unico operatore economico, sempre garantendo i criteri di trasparenza e rotazione.

4. Il responsabile dell'istruttoria presenta al responsabile del procedimento, per l'approvazione, una proposta di affidamento, nella quale sono sinteticamente indicati i problemi rilevati, i lavori da eseguire, l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta ovvero l'operatore economico interpellato, nonché l'importo dei lavori⁽¹⁾.

5. L'affidamento è disposto dal responsabile del procedimento con comunicazione, che deve essere restituita, sottoscritta per l'accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico prescelto.

5 bis. il responsabile del procedimento può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto affidatario.⁽²⁾

(1) Parole soppresse da art. 11, c. 1, DPRReg. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

(2) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 10

(Oggetto, limiti e procedura per l'acquisizione di lavori in amministrazione diretta)

1. I lavori di cui all'articolo 7 del presente regolamento possono essere acquisiti in amministrazione diretta.

2. I lavori in amministrazione diretta non possono comportare, per ogni singolo intervento, una spesa complessiva superiore a €50.000,00 al netto dell'IVA.

3. Nei lavori di cui al presente articolo il responsabile dell'istruttoria impiega direttamente il personale dipendente del Servizio.

4. (ABROGATO).⁽¹⁾

(1) Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 11

(Perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Se durante l'esecuzione di lavori in economia, la somma autorizzata si rivela insufficiente, il responsabile dell'istruttoria presenta una perizia suppletiva nei casi e nei limiti previsti dalle norme vigenti, al fine di chiedere l'autorizzazione alla spesa per l'eccedenza.

2. Alle perizie suppletive si applica la procedura prevista al precedente articolo 9.

Art. 12

(Regolare esecuzione e pagamento dei lavori)

1. Per lavori di importo inferiore a €40.000,00, la regolare esecuzione è attestata dal responsabile dell'istruttoria o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.

2. Per lavori di importo pari o superiore a €40.000,00, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori dal responsabile dell'istruttoria o dal direttore dei lavori se persona diversa, dal responsabile del procedimento e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

3. Il pagamento di lavori di importo inferiore a €40.000,00 è disposto tramite funzionario delegato successivamente al ricevimento da parte dello stesso di idonea fattura recante l'attestazione della regolare esecuzione, ovvero con le altre modalità previste dall'ordinamento regionale.

4. Il pagamento di lavori di importo pari o superiore a €40.000,00 è disposto previa presentazione di regolare fattura ed acquisizione del certificato di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dall'ordinamento regionale.

5. I lavori possono essere liquidati anche sulla base di stati di avanzamento e conto finale, nel rispetto delle altre modalità previste nel presente articolo.

Art. 13

(Garanzie)

1. L'operatore economico esecutore dei lavori, individuato con la procedura di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento, è tenuto alla costituzione della cauzione definitiva, con le modalità che verranno stabilite dal Servizio gestione patrimonio immobiliare nella lettera di invito, e della polizza assicurativa, la quale deve coprire il rischio di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi e verso l'amministrazione regionale.

2. Nei casi di cui all'articolo 9 in via generale si prescinde dal richiedere la costituzione di cauzione definitiva, a condizione che sia all'uopo espressamente praticata una miglioria del prezzo non inferiore all'1%, salva diversa previsione espressamente contenuta nella scheda offerta inoltrata agli operatori economici interpellati.

Art. 14

(Lavori in economia in caso di urgenza)

1. Per casi d'urgenza si intendono quelli per i quali ogni ritardo nella loro esecuzione può comportare una possibile e conseguente pericolosità per l'incolumità o la salute pubblica o quelli la cui immediata risoluzione determini un conveniente risparmio a fronte dei lavori altrimenti necessari.

2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile dell'istruttoria redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, i lavori necessari per rimuoverlo e le condizioni di esecuzione dei lavori eventualmente già stabilite in contraddittorio con l'operatore economico esecutore individuato direttamente dallo stesso responsabile dell'istruttoria.

3. Il verbale è trasmesso al soggetto competente ad autorizzare la spesa ai sensi del Regolamento di organizzazione e delle norme di contabilità regionale; quest'ultimo autorizza la spesa anche in assenza di copertura e dispone mediante apposizione di un visto l'immediata esecuzione dei lavori, nelle more della formalizzazione dell'incarico all'operatore economico individuato dal responsabile dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento.

CAPO II BIS

SERVIZI ATTINENTI AI LAVORI PUBBLICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA⁽¹⁾

(1) Capo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 14 bis

(Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)⁽¹⁾

1. Sono acquisibili in economia i seguenti servizi, qualora di importo inferiore a 20.000 euro:

- a) studi di fattibilità;
- b) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva;
- c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- d) direzione lavori;
- e) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- f) collaudi;

- g) incarichi di supporto tecnico-amministrativo connessi alle attività del responsabile del procedimento dei lavori pubblici;
- h) servizi funzionali all'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
- i) servizi di cui all'allegato II A, numero 12, del decreto legislativo 163/2006.

2. I servizi di cui al comma 1 sono acquisibili anche mediante affidamento diretto, previa valutazione di congruità.

(1) Articolo aggiunto da art. 7, c. 1, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 14 ter
(Prestazioni di verifica)⁽¹⁾

1. Ai sensi dell'articolo 112, commi 1 e 5 del decreto legislativo 163/2006, il responsabile del procedimento, sempre che non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante, anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità, possono svolgere le attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, se trattasi di opere puntuali.

2. Nel caso le attività di verifica non possano essere svolte direttamente da parte del responsabile del procedimento o degli uffici tecnici della stazione appaltante, anche per carenze di organico, tali attività possono essere affidate ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere da d) a h), del decreto legislativo 163/2006, e secondo quanto previsto dal relativo regolamento di attuazione, fino all'importo della soglia dei servizi in economia, con la procedura prevista dalla normativa statale di riferimento.

3. Nei casi previsti dal comma 2, e se il corrispettivo per le prestazioni di verifica è inferiore all'importo di 20.000 euro, tali prestazioni possono essere affidate mediante incarico diretto, previa valutazione di congruità.

(1) Articolo aggiunto da art. 7, c. 1, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

CAPO III
SERVIZI E FORNITURE ACQUISIBILI IN ECONOMIA⁽¹⁾

(1) Capo abrogato da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23)

Art. 15
(Limiti all'acquisizione di servizi e forniture)⁽¹⁾

(ABROGATO).

(1) Articolo abrogato da art. 15, c. 1, lett. r), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

Art. 16

(Individuazione di servizi e forniture acquisibili in economia)⁽¹⁾

(ABROGATO).

(1) Articolo abrogato da art. 15, c. 1, lett. r), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

Art. 17

(Procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia)⁽¹⁾

(ABROGATO).

(1) Articolo abrogato da art. 15, c. 1, lett. r), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 18

(Adeguamento automatico dei limiti)

1. I limiti di importo contenuti nel presente Regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche nelle soglie previste dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 18 bis

(Spese economali)⁽¹⁾

1. Sono spese economali quelle liquidate mediante funzionario delegato anche a mezzo di denaro contante, che siano di non rilevante entità e necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza ad esigenze funzionali dell'Amministrazione regionale relative a piccoli lavori necessari a garantire il regolare funzionamento degli uffici o delle attività istituzionali o la funzionalità degli immobili, per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA.

(1) Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 18 ter

(Tracciabilità dei flussi finanziari)⁽¹⁾

1. Alle procedure in economia si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), salvo che per i lavori eseguiti mediante amministrazione diretta di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b).

2. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 non si applicano altresì alle spese economali di cui all'articolo 18 bis.

(1) Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 18 quater

(Valutazione di congruità e attestazione di conformità)⁽¹⁾

1. La valutazione di congruità e l'attestazione di conformità della prestazione contrattuale sono espresse secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale).

2. Per le spese economali di cui all'articolo 18 bis, se effettuate a mezzo di denaro contante, non trova applicazione il decreto del Presidente della Regione 214/2009.

(1) Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 30/5/2011, n. 0122/Pres. (B.U.R. 8/6/2011, n. 23).

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.